

FAQ

Ultimo aggiornamento 08/05/2025

Punto 2 (BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA')

È possibile che partecipino 3 attività che provengono da borghi vicini ma diversi (esempio Pievebovigliana e borgo Pontelatrive)

Sì, è possibile. È necessario che tutti i borghi siano iscritti all'elenco. Inoltre la riserva è inizialmente intesa rispetto alle imprese che hanno sede legale/operativa nei borghi ammessi a graduatoria del bando "borgo accogliente" anche nella modalità aggregata.

Può partecipare alla domanda non come capofila, la società che ha la proprietà dell'immobile e che fa gli investimenti nei servizi del turismo, i quali poi verranno gestiti dalla società di gestione (come per il bando riqualificazione) oppure deve partecipare sempre e solo la società che gestisce la struttura?

Può partecipare anche la società che ha la proprietà dell'immobile, fatto salvo le disposizioni del bando rispetto al requisito del codice Ateco (punto 2 del bando: *"I beneficiari dovranno esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui in Appendice A. Nei progetti in forma associata, almeno un partner (capofila) dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui in Appendice A e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner appartenenti ad altri settori che presentino linee di investimento strettamente correlate e coerenti con il progetto presentato."*). Si evidenzia in ogni caso che per quel che riguarda gli immobili la spesa massima ammissibile 'per opere murarie e assimilate' non può superare il 20 % degli altri costi ammissibili.

I bagni possono partecipare non come capofila ma come aggregata?

Gli stabilimenti balneari posso partecipare nei limiti previsti dal bando, ricordo tra i requisiti che la sede (legale o operativa) deve essere ubicata nei borghi e il possesso del codice ATECO in caso di presentazione singola o come capogruppo. Si precisa che è ubicata nel borgo anche una impresa con sede operativa fuori dalla perimetrazione del borgo nel caso di comuni sotto i 5000 abitanti.

Possono accedere al bando anche i ristoranti (Ateco 56.10.12) e gli agriturismi (alloggi Ateco 55.20.52) gestiti da imprese agricole in comuni sotto i 5.000 abitanti?

Sì, come indicato a pagina 37 le macro categoria dei codici Ateco ammissibili includono sia il codice 55 che 56

In caso di Reti o RTI possono far parte della rete o raggruppamento soggetti aventi rapporto di parentela tra di loro?

Esempio: Reti o RTI composte da imprese con diverse partita IVA e ognuno con titolari/soci diversi che sono parenti o coniugi (padre, madre, figli, etc) aventi residenze e nuclei familiari diversi?

Si ricorda che, come previsto a pg. 7 del bando, ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione. (ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I)

Il rapporto di parentela non è di per sé una discriminante rispetto alla possibilità di presentarsi in rete, rispetto al tema si rammenta che sono stati posti alla Commissione nel corso del tempo una serie di quesiti sulle modalità per valutare le relazioni di associazione e collegamento che avvengono attraverso persone fisiche. Da ultimo, si chiede: a) se, nel caso di due società partecipate rispettivamente al 100% da due persone fisiche tra cui intercorre un rapporto di parentela, il rapporto di parentela costituisca un elemento che impone di presumere un rapporto di collegamento tra le due società; b) se la mancanza di una partecipazione societaria della medesima persona fisica in ognuna delle imprese considerate, consenta di escludere un rapporto di collegamento tra esse; c) se un rapporto di parentela tra più soggetti partecipanti in un'impresa comporta un rapporto di collegamento quando alcuni di essi controllano un'altra impresa. Appare opportuno sintetizzare gli elementi da considerare nel valutare le relazioni di associazione e collegamento attraverso persone fisiche anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria. La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevede, all'art. 3, paragrafo 3, che "le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui". La definizione dei mercati dovrebbe essere individuata in base alla nozione di mercati ai fini del diritto della concorrenza (considerando 12 della Raccomandazione). Il decreto ministeriale 18 aprile 2005, al fine di agevolare la valutazione di tali situazioni, aveva indicato che: a) si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione; b) la valutazione del collegamento passa dalla verifica di una serie di condizioni. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Queste indicazioni del decreto ministeriale, che erano meramente esemplificative, devono attualmente essere lette alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia. In particolare, la Corte di Giustizia, nella sentenza 27 febbraio 2014, si è espressa sulla corretta interpretazione delle relazioni di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche con particolare riferimento alla condizione dell'agire di concerto. La sentenza, partendo dalla considerazione per cui la definizione di PMI mira a valutare la realtà economica dell'impresa, escludendo da tale ambito i gruppi il cui potere supera quello di una PMI, arriva ad affermare che possono essere considerate «collegate» quelle imprese per le quali l'analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un'entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all'art. 3, paragrafo 3, primo comma, della Raccomandazione 6 maggio 2003. Sono ritenute agire di concerto le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un'influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l'una dall'altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell'intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese. Premesso che la relazione tra imprese che si realizza attraverso persone fisiche rilevante ai fini della disciplina in esame è solo quella di collegamento e non quella di associazione, sulla base di questa giurisprudenza si possono effettuare le seguenti considerazioni. La valutazione della relazione di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche non può basarsi su elementi formali, ma deve discendere dall'analisi concreta e complessiva delle reciproche relazioni tra imprese che attestino l'esistenza di un'entità economica unica. Non rileva la sussistenza o meno delle relazioni indicate dall'art. 3, paragrafo 3, della Raccomandazione. Il rapporto di parentela è un elemento da considerare significativo, ma non di per sé sufficiente a ritenere sussistente una situazione di collegamento tra imprese. La mancanza di partecipazioni reciproche così come il possesso di partecipazioni di minoranza

in presenza di rapporti di parentela non escludono la possibilità di un rapporto di collegamento tra imprese. In conclusione, si deve valutare in modo complessivo non solo l'entità della partecipazione societaria dei vari soggetti, ma anche, a titolo d'esempio, i loro rapporti personali, i loro rapporti economici, chi ricopre la carica di amministratore nelle imprese, quali sono i rapporti economici tra le imprese, come esse operano sul mercato.

Per la partecipazione al bando in oggetto, al momento della presentazione delle domande le imprese devono risultare da Visura camerale costituite e attive, oppure, anche costituite e inattive, con l'obbligo di attivazione di uno o più codici Ateco previsti da bando al momento di richiesta del contributo.

Tra i requisiti previsti alla data di presentazione della domanda e della concessione del contributo (punto 2.3 lettera c pg.6) vi è appunto indicato che l'impresa debbano "essere attive ed avere l'attività economica, principale o secondaria, rientrante nei settori di attività indicati dai codici ATECO 2025 di cui all'Appendice A, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda".

Considerando che l'impresa al momento di presentazione della domanda deve essere costituita e attiva con almeno uno dei Codici Ateco previsti dal bando, può partecipare indicando nella domanda di partecipazione che l'investimento verrà realizzato con un Codice Ateco (sempre tra quelli previsti dal bando) ma al momento non presente in Visura camerale?

A titolo di esempio:

Al momento della partecipazione il Codice Ateco attivo dell'impresa è 93.19.10 (quindi ammissibile), e il progetto di investimento ha ad oggetto l'introduzione di una nuova attività con Codice Ateco 55.20.42 da attivare entro il termine per la richiesta del contributo.

Il bando prevede che il codice ATECO debba essere posseduto in fase di presentazione della domanda, e chiarisce che il codice ATECO deve riferirsi a quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi, perciò non è possibile prevedere un codice ATECO da attivare successivamente. (pg. 6 punto 2.3 lettera C nota n. 3)

Punto 3 (INTERVENTI SPESE AMMISSIBILI)

È possibile l'acquisto di un pulmino nove posti per una attività di noleggio che partecipa al bando che lo vuole usare per trasportare i turisti per le escursioni e per accompagnarli dall'aeroporto?

Le spese per acquisto di mezzi di trasporto sono ammissibili se strettamente connesse al progetto presentato, come previsto dal punto 3.3 lettera w).

Per la realizzazione del progetto necessiterebbero di due pulmini per il trasporto delle biciclette e anche altre biciclette da mettere a disposizione dei turisti, non ho visto nel bando esclusioni in questo senso, mi conferma che sarebbero spese ammissibili?

Come previsto al punto 3.3 lettera W) sono ammissibili le spese per l'acquisto di autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti, solo se strettamente connesse al progetto presentato.